



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11709 DEL 08/11/2023

OGGETTO: Art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 117/2008 – Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) relativo alla cava sita in Loc. Casalino Voc. Ruscio del Comune di Monteleone di Spoleto (PG) in seno al P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (cod. pratica 02-93-2023) – Proponente Soc. Agabiti Fabio S.n.c. & C.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la L.R. 2 aprile 2015 n. 10 recante: "*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative dei Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative*", con la quale, ai sensi dell'articolo 2, a far data dal 01/12/2015 sono state riallocate in capo all'Amministrazione Regionale, tra l'altro, le funzioni in materia di attività estrattive concernenti la vigilanza dei lavori di cava e le funzioni di Polizia Mineraria, precedentemente svolte dalle Province;

Visto il D.Lgs. 117/2008 che al comma 1 dell'art. 5 stabilisce: "*l'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero, e lo*

smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile" e considerato che lo stesso D.Lgs. 117/2008 alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 3 individua, quale autorità competente, "l'autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli art. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché alle singole leggi regionali sulle attività estrattive", e al comma 6 dell'art. 5 stabilisce che: "l'Autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione";

Considerato che l'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione – di seguito PGRE - è di competenza dell'autorità di vigilanza, come sopra definita, e che tali funzioni sono svolte dal Servizio regionale Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche;

Atteso che l'ambito di applicazione del D.Lgs. 117/2008 è stabilito dall'art. 2 comma 1 del decreto medesimo, definendosi all'interno del sito di cui all'art. 3 comma 1 lett. hh) ovvero all'interno: "dell'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996";

Considerato che i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.lgs. n. 152/2006;

Visto il parere reso dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare con nota prot. n. 805/RIN del 02/02/015 circa il regime applicativo dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 117/2008;

Visto l'interpello ambientale circa l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117/2008, presentato dalla Regione Umbria con nota prot. n. 249903 del 14/11/2022, ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 nonché i conseguenti esiti resi dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota n. 105610 del 28/06/2023, rinvenibile nella specifica sezione della pagina web del Ministero medesimo;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 117/2008, il PGRE è *presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva stessa da parte dell'autorità competente*;

Rammentato, altresì, che il progetto definitivo approvato dal Comune a norma dell'art. 8 della L.R. n. 2/2000 ha tra gli elaborati il Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi a norma dell'art. 13 comma 1 lett. c-bis) del R.R. 3/2005;

Evidenziato che in seno al procedimento regionale di P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (cod. pratica 02-93-2023), relativo al progetto di "Ampliamento della cava "Casalino" per estrazione di materiale calcareo sita in Loc. Ruscio del Comune di Monteleone di Spoleto (PG)" presentato dalla Soc. Agabiti Fabio S.n.c. & C., tra gli "ALTRI TITOLI" richiesti è presente l'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi (di seguito PGRE) di competenza della scrivente struttura (competente in materia di Polizia Mineraria – sicurezza e salute sui cantieri minerari);

Tenuto conto che in sede di CdS dei Rappresentati Unici del 06/11/2023, è stato espresso, all'unanimità, un *giudizio favorevole di compatibilità ambientale* relativo al progetto di che trattasi;

Vista la convocazione del Servizio regionale "Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali" (prot. n. 255492 del 07/11/2023) della CdS dei Rappresentati Unici per l'acquisizione degli "Altri titoli" che si terrà in data 23/11/2023;

Analizzato il PGRE, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, presentato quale elaborato A4.6.01 dalla Soc. Agabiti Fabio S.n.c. & C. in seno al procedimento di P.A.U.R. in oggetto;

Tenuto conto che all'interno del perimetro dell'area di cava in oggetto sono presenti impianti di prima lavorazione degli inerti costituiti da impianti di frantumazione, selezione e vagliatura;

Considerato che, dall'analisi del PGRE presentato, di cui sopra, emerge che:

- è stata prodotta l'indagine di caratterizzazione dei terreni interessati dall'ampliamento del fronte di scavo (All. 2 al PGRE – Elab. A4.6.01);
- i rifiuti estrattivi sono prodotti dal processo di scopertura della risorsa minerale e sono integralmente riutilizzati per le operazioni di ripristino ambientale dei versanti di cava;
- l'impianto "pertinenziale" alla coltivazione è posto sul piazzale di fondo cava con selezione della risorsa eseguita a secco;

Considerato, inoltre, che dal predetto PGRE risulta che:

- non sono prodotti rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- non sono prodotti rifiuti non inerti non pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione e i rifiuti inerti, ove prodotti, sono stoccati per periodi inferiori a tre anni;
- nel sito in esame non sono presenti né sono previste strutture di deposito di categoria A di cui all'All. III del D.Lgs. 117/2008.

Visto il layout di coltivazione mineraria descritto nonché quello dell'impianto presente in cava; **Tenuto conto** che il PGRE proposto risulta coerente con i contenuti del D.Lgs. 117/2008 e non ravvedendo ostatività alla sua approvazione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano nel determinato del presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di valutare positivamente, approvandolo, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione in oggetto (*Elaborato progettuale A4.6.01*), ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, presentato in seno al citato procedimento di P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (cod. pratica 02-93-2023), relativo al progetto di "*Ampliamento della cava "Casalino" per estrazione di materiale calcareo sita in Loc. Ruscio del Comune di Monteleone di Spoleto (PG)*" presentato dalla Soc. Agabiti Fabio S.n.c. & C.;
3. di stabilire che l'approvazione del suddetto PGRE è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 3.1) l'accumulo dei materiali non utili derivanti dalla coltivazione, quali il terreno vegetale, il cappellaccio, le terre non inquinate, gli sterili di coltivazione, i trovanti di terre e rocce da scavo non utilizzabili come materiali di cava o loro associati, e non inquinati, venga effettuato solo all'interno delle aree di cava e gli stessi siano completamente riutilizzati per i lavori di recupero delle aree coltivate. Il loro periodo di deposito non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai tre anni. L'eventuale loro esubero sia trattato secondo i dettami stabiliti dalla normativa specifica vigente per il riutilizzo all'esterno del luogo di produzione;
 - 3.2) per lo stoccaggio temporaneo in cumuli dei rifiuti estrattivi venga:
 - garantita la stabilità delle scarpate ed impedito qualsiasi scivolamento e/o rotolamento dei materiali stoccati e gli stessi siano utilizzati, gestiti e mantenuti in efficienza senza creare pericoli per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. A tal fine detti cumuli dovranno essere obbligatoriamente rinverditi quando il loro periodo di deposito superi i dodici mesi;
 - prodotta, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 128/59, specifica verifica di stabilità con cadenza almeno annuale;

- rispettata la morfologia di accumulo dei rifiuti estrattivi assentita nella morfologia di restituzione ambientale del progetto di cava;
 - evitato il ruscellamento/dilavamento dei cumuli di rifiuti estrattivi depositati e non ancora utilizzati per il ripristino ambientale del sito, garantendo, altresì, il loro rinverdimento tempestivo una volta utilizzati nella risagomatura dei versanti e/o del fondo cava;
- 3.3) per i lavori di recupero ambientale della cava, riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, riambientamento, rimodellazione delle scarpate, sistemazioni ambientali e similari, siano utilizzati prioritariamente i materiali non utili preventivamente stoccati e di cui al precedente punto 3.1), mentre l'utilizzo eventuale di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni, che soddisfino i requisiti disposti dal D.Lgs. 117/2008 e dalla normativa specifica vigente sul riutilizzo di terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017), siano utilizzate solo nel caso che i predetti materiali non utili presenti in cava risultino insufficienti;
- 3.4) la Soc. Agabiti Fabio S.n.c. & C. è tenuta ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi prodotti, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del punto 5-bis dell'art. 5 del D.Lgs. 117/08;
4. di specificare che:
- è fatto obbligo alla Soc. Agabiti Fabio S.n.c. & C. di rispettare le prescrizioni sopra riportate, nonché quanto comunque stabilito dal D.Lgs. 117/2008. In particolare, si rammenta che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008, *"in conformità all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo"*;
 - il PGRE di cui alla presente autorizzazione dovrà nuovamente essere approvato qualora intervengano modifiche sostanziali, di cui al punto 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e, comunque, il Piano medesimo è oggetto di riesame, da parte del redattore, ogni cinque anni. A tal fine, le eventuali modifiche siano notificate alla Regione Umbria;
 - l'approvazione del PGRE non riguarda né l'utilizzo/gestione di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno del sito di cava eventualmente utilizzate per il ripristino ambientale, né l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi (DM 05/02/98) eventualmente impiegati per il riambientamento del sito necessitanti, altresì, di titolo abilitante di diversa natura;
5. che la presente approvazione del PGRE – costituente sezione del piano globale dell'attività estrattiva, a norma sia dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 117/2008 che dall'art. 13 (Progetto definitivo) comma 1 lett. c-bis) del R.R. n. 3/2005 – sia trasmessa:
- al Servizio regionale "Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" in sede di CdS del 20/11/2023;
 - ad ARPA Umbria;
 - al Comune di Monteleone di Spoleto per riportare le prescrizioni dettate dal presente provvedimento nel titolo autorizzativo comunale previsto dall'art. 8 della L.R. n. 2/2000;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 08/11/2023

L'Istruttore
- Fabio Antonielli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 08/11/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Simone Padella
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 08/11/2023

Il Dirigente
Leonardo Arcaleni
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2